

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO  
Piero Cecchini

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Giuseppina Massara



**Comune di Cattolica**  
Provincia di Rimini



**VERBALE  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 79 DEL 09/05/2014**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto:

(X) dichiarata immediatamente eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

( ) decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Comunale, li 09/05/2014

Istruttore Amministrativo  
Cinzia Vincenzetti

Copia della presente deliberazione nr. 79 del 09/05/2014 è pubblicata, ai sensi dell'art. 124 – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., in data odierna all'Albo Pretorio on-line, di cui alla Legge 18/06/2009 n. 69, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari mediante invio di apposito elenco, ai sensi dell'art. 125 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., e ai seguenti uffici:

- Ufficio Segreteria/Affari generali - Ufficio Unico di Avvocatura - Dirigente Settore 5 (Affari Legali).

Dalla Residenza Comunale, li 13/05/2014

Istruttore Amministrativo  
Cinzia Vincenzetti

RECUPERO CREDITO DA SENTENZA TAR EMILIA ROMAGNA BOLOGNA N. 368 DEL 24.05.2012. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.

L'anno duemilaquattordici, il giorno nove, del mese di maggio, alle ore 08:30 nell' Ufficio del Segretario della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

1	CECCHINI PIERO	Sindaco	P
2	CIBELLI LEO	Vice Sindaco	P
3	UBALDUCCI GIOVANNA	Assessore	P
4	SANCHI ANNA MARIA	Assessore	G
5	GALVANI GIAMPIERO	Assessore	P
6	SIGNORINI FABRIZIO	Assessore	P

Totale presenti n. 5

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.

L'Assessore Sanchi è assente giustificata.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 83 (proponente: Sindaco) predisposta in data 29/04/2014 dal Responsabile del Procedimento

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 29/04/2014 dal Dirigente Responsabile del COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE dott. Andrea Berti ;
- b) - Parere Non necessario - Non richiede Impegno/Accertamento per la Regolarità Contabile espresso in data 05/05/2014 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. Pierpaolo Deluigi;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. - di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 83

.....

Successivamente ,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

.....



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## PROPOSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 83 DEL 29/04/2014

RECUPERO CREDITO DA SENTENZA TAR EMILIA ROMAGNA BOLOGNA  
N. 368 DEL 24.05.2012. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.

CENTRO DI RESPONSABILITA': COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE  
SERVIZIO: COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE  
DIRIGENTE RESPONSABILE: Andrea Berti  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

### LA GIUNTA

**OGGETTO: Recupero credito da sentenza T.A.R. Emilia Romagna – Bologna - n. 368 del 24.05.2012. Conferimento incarico legale.**

Premesso che:

- con atto notificato in data 15.06.2001 il sig. OMISSIS proponeva ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna – Bologna – per l'annullamento: <<- della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Cattolica del 21.3.2001 n. 24 avente per oggetto "approvazione variante al P.I.P. 1° Stralcio Lotto n. 61 ed area magazzini comunali", pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 03.04.2001; - della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Cattolica del 12.12.2000 n. 95 avente per oggetto "adozione della variante parziale al P.I.P. 1° Stralcio lotto n. 61 area magazzini comunali".>>;
- il suddetto ricorso veniva iscritto al R.G. n. 971/2001;
- con Deliberazioni G.M. n. 116 del 20.06.2001 la Giunta Comunale stabiliva di resistere nel suddetto giudizio, presentando controricorso ed incaricando l'Avv. Gabriele De Bellis del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario;
- il Comune di Cattolica si costituiva ritualmente in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso proposto dal sig. OMISSIS;
- in data 20.09.2011 veniva notificato atto di motivi aggiunti per

*l'annullamento: "1) della convenzione per l'attuazione di un intervento costruttivo nell'ambito del piano per gli insediamenti produttivi, sottoscritta dal Comune di Cattolica e dalla OMISSIS SpA in data 6.6.2001; 2) della determinazione dirigenziale n. 567 del 11.10.2001 con cui il Comune ha deliberato di acquistare dalla OMISSIS SpA i lotti PIP n. 57/A – 58 – 58/A – 59 per un importo complessivo di Lire 397.584.000; 3) della relativa convenzione per la cessione dei lotti di cui sopra, sottoscritta dal Comune di Cattolica e dalla OMISSIS SpA lo stesso 11.10.2011; 4) della Concessione edilizia n. 134 del 24.7. 2001, pratica 221/2001, progetto 221/2001, Protocollo n. 5366 del 16.5.2001 relativa alla costruzione di un capannone ad uso artigianale-industriale (lotto 61/B) in zona PIP, rilasciata dal Comune di Cattolica alla società OMISSIS SpA; 5) della Concessione edilizia n. 135 del 24.7. 2001, pratica 222/2001, progetto 222/2001, Protocollo n. 5367 del 16.5.2001 relativa alla costruzione di un capannone ad uso artigianale-industriale (lotto 61/A) in zona PIP, rilasciata dal Comune di Cattolica alla società OMISSIS SpA; 6) della Concessione edilizia n. 11 del 22.1. 2002, pratica 219/2001, progetto 219/2001, relativa alla costruzione di un capannone ad uso artigianale-industriale (lotto 57) in zona PIP, rilasciata dal Comune di Cattolica alla società OMISSIS SpA; 7) della Concessione edilizia n. 12 del 22.1. 2002, progetto 220/2001, Protocollo n. 5367 del 16.5.2001 relativa alla costruzione di un capannone ad uso artigianale-industriale (lotti 59/A – 60 - 60/A) in zona PIP, rilasciata dal Comune di Cattolica alla società OMISSIS SpA; - di ogni altro atto antecedente, preordinato, conseguente e comunque connesso.”;*

- con sentenza n. 368/2012 pronunciata il 10.05.2012 e depositata in data 24.05.2012, la sezione prima del T.A.R. dell'Emilia Romagna dichiarava inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Amministrazione comunale per un importo complessivo pari ad € 1.500,00;

Considerato che il debitore non ha ancora ottemperato al pagamento di quanto dovuto;

Vista e condivisa la Nota dell'Avvocato Coordinatore dell'Ufficio unico di Avvocatura Pubblica prot. n. 12/2014 del 14.04.2014, contenente la proposta di conferimento dell'incarico legale;

Visti gli atti del procedimento;

Ritenuto necessario ed opportuno procedere al recupero del credito dell'Amministrazione, intraprendendo ogni opportuna azione volta ad ottenere il pagamento delle somme portate in sentenza;

Visto l'art. 13 della Convenzione ("Fondo per collaborazioni professionali e per la pratica forense presso l'Ufficio di Avvocatura");

Vista la Determinazione n. 2/Ufficio Legale del 07.01.2014 e relativo contratto di incarico professionale per attività di patrocinio giudiziale dei Comuni convenzionati per l'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica firmato in data 07.01.2014 dall'Avv. Vita Alessandra;

Considerato che il conferimento dell'incarico all'Avv. Vita, per effetto di quanto previsto dagli atti sopra citati, non comporta alcun onere di spesa aggiuntivo in carico al Comune rispetto al contributo già previsto nella Convenzione per l'Ufficio Unico di Avvocatura pubblica;

Ritenuto necessario ed opportuno, in considerazione della natura della controversia e del carico di lavoro dell' Avvocato dell'Ufficio Unico di Avvocatura, proporre il conferimento dell'incarico di patrocinio nella causa in oggetto all'Avv. Vita Alessandra così come stabilito nel menzionato contratto;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziali richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

#### DELIBERA

1) di attivare ogni azione per il recupero coattivo del credito vantato dal Comune per effetto della sentenza del T.A.R. Emilia Romagna - Bologna – n. 368/2012 del 24.05.2012;

2) di conferire l'incarico di patrocinio nella causa in oggetto all'Avv. Alessandra Vita alle condizioni previste nel contratto di incarico professionale stipulato in data 07.01.2014;

3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;

4) di dare atto che il presente atto non comporta aggravio di spesa o minori entrate;

5) di disporre che copia della presente deliberazione sia tempestivamente trasmessa a cura dell'Ufficio Segreteria – Affari generali all'Ufficio Unico di Avvocatura ed al Dirigente del Settore 5 (Affari legali).

Inoltre, con separata votazione palese ed unanime

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

.....